

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1903)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1966

(V. Stampati nn. 43-44)

d'iniziativa dei deputati PITZALIS (43); PITZALIS e FRANCESCHINI (44)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 ottobre 1966*

Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale addetto alle infermerie dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, con le mansioni di infermiere (in possesso del relativo patentino) che abbia almeno un anno di servizio effettivo, è inquadrato nella carriera degli aiutanti tecnici di cui all'articolo 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, al coefficiente iniziale.

A tale personale è riconosciuto, agli effetti degli aumenti periodici, il servizio comunque prestato, presso la stessa o in altra amministrazione, anteriormente alla nomina in ruolo.

Art. 2.

All'articolo 10, primo comma, della legge 22 novembre 1961, n. 1282, le parole: « nei periodi trascorsi », sono sostituite dalle parole: « nè i periodi trascorsi ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell'ordine di anzianità, agli impiegati che nell'ultimo triennio o nel minore periodo di tempo richiesto per le promozioni stesse abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" ».

Art. 3.

Gli assistenti degli istituti tecnici commerciali e commerciali per geometri di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari ed Udine sono inquadrati nella qualifica di insegnanti tecnici pratici prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e successive modificazioni, con l'anzianità posseduta nella qualifica di assistenti.

Gli assistenti in servizio a tempo indeterminato negli istituti, di cui al precedente comma, sono inquadrati, previo esame-colloquio, nei ruoli ordinari con la qualifica di insegnanti tecnici pratici. L'anzianità posseduta nel servizio non di ruolo è utile ai soli fini della anticipazione degli scatti ed entro il limite massimo di quattro anni.

Art. 4.

Al primo comma dell'articolo 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono aggiunte in fine le parole: « maggiorata di anni 4 per gli ex combattenti, gli orfani e le vedove di guerra, i profughi e gli appartenenti alle altre categorie previste dall'articolo 1, penultimo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che non beneficiarono della riduzione da 6 a 2 anni del periodo di servizio richiesto per l'inquadramento nei predetti ruoli speciali transitori e aggiunti.

Il secondo comma dello stesso articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Il personale non di ruolo delle carriere di cui al primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti pur possedendo i requisiti per tale inquadramento e il personale non di ruolo appartenente alle stesse carriere in servizio alla data del 1° giugno 1966 che abbia compiuto o compia un periodo di servizio di anni 6, ridotto a 2 per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari anche in soprannumero alle piante organiche di ciascun Ente scolastico interessato al coefficiente iniziale delle rispettive carriere ».

Art. 5.

Il riconoscimento del servizio prestato dal personale delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono estese al personale, cui è stato applicato l'articolo 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376, o che prima del passaggio nel ruolo ordinario per vincita di concorso o per applicazione di legge, sia stato inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, anche se il passaggio nel ruolo ordinario sia intervenuto nel periodo intercorrente tra l'applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la legge 24 novembre 1961, n. 1282.

Art. 6.

Il servizio di ruolo, di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad applicato o equiparata, sarà riconosciuto per i due terzi, agli effetti del passaggio di coefficienti, per un massimo di quattro anni.

Il riconoscimento del servizio, di cui al precedente comma, è esteso agli applicati

di segreteria, in possesso del titolo di studio di ragioniere, i quali per concorso, siano passati nel ruolo ordinario della carriera di concetto dei segretari-ragionieri-economi.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Art. 7.

Le norme contenute nei commi terzo e quarto dell'articolo 17 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono estese al personale assunto in applicazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al personale assunto a norma dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e di eventuali altre disposizioni, e successivamente passato nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi.

Art. 8.

La data « 30 settembre 1953 » di cui all'articolo 18 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, deve intendersi « 30 settembre 1933 ».

Art. 9.

Ai segretari-ragionieri-economi superiori ed ai censori di disciplina principali di seconda classe, promossi nel primo quinquennio di applicazione della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per scrutinio o per esame, alla qualifica superiore sarà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità superiore agli anni tre, eventualmente acquisita nella qualifica di provenienza.

Art. 10.

Ai segretari-ragionieri-economi di ruolo ordinario, di ruolo aggiunto e di ruolo speciale transitorio viene riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio prestato come vice segretario di cui all'articolo 42

della legge 15 giugno 1931, n. 889, modificata dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107.

Art. 11.

Con decorrenza 2 ottobre 1962, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, la pensione dei segretari-ragionieri-economi superiori e dei censori di disciplina di seconda classe cessati dal servizio prima della predetta data e con almeno tre anni di anzianità nel coefficiente 402, sarà commisurata al trattamento economico iniziale del coefficiente 500, aumentato di tanti scatti biennali quanti ne competono al detto personale, in relazione all'anzianità superiore agli anni tre eventualmente acquisita nel coefficiente 402 alla data di cessazione dal servizio.

Art. 12.

Le aliquote dei posti vacanti di segretario-ragioniere-economista capo, previste dal secondo comma della nota *b*), di cui alla tabella *D* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono così modificate: due terzi per merito comparativo ed un terzo mediante concorso per esami, ferme restando le norme per le promozioni e per la partecipazione agli esami previsti nella stessa nota *b*). I posti non assegnati dopo l'espletamento di ogni singolo concorso per esami verranno conferiti per merito comparativo ai segretari-ragionieri-economi superiori con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

I segretari-ragionieri-economi capo ai quali vengono attribuite ai sensi della legge 22 novembre 1961, n. 1282, funzioni ispettive, assumono la denominazione di ispettori contabili.

Art. 13.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale dovute all'assenza dei titolari ai posti di ruolo previsti nelle piante organiche,

i consigli di amministrazione degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, possono procedere all'assunzione provvisoria di personale straordinario, fornito del prescritto titolo di studio, per mansioni relative alle carriere previste dalla legge 22 novembre 1961, n. 1282. A tale personale compete, per il solo periodo di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale della carriera della corrispondente categoria di personale di ruolo.

Il personale straordinario, di cui al primo comma del presente articolo, potrà essere mantenuto in servizio, in assenza dei titolari, per un periodo di tempo non superiore all'anno scolastico. Il predetto servizio potrà essere valutato solamente quale titolo preferenziale nei concorsi banditi per i posti di ruolo vacanti previsti dalle piante organiche.

Art. 14.

All'onere di lire 42,5 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'anno finanziario 1966, si provvederà con le ordinarie disponibilità dei capitoli 2001, 2004, 2005, 2006 e 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo. All'onere di lire 85 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvederà a carico dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.